

## L'autorizzazione paesaggistica nei tagli colturali e nelle attività agro-silvo-pastorali

Cass. Sez. III Pen. 13 gennaio 2015, n. 962 - Teresi, pres.; Pezzella, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Scoleri ed a., ric. (Conferma App. Catanzaro 21 novembre 2013)

*In tema di tutela del paesaggio, integra il reato di cui all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la realizzazione, in assenza della prescritta autorizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico, di «piste» in terra battuta ottenute attraverso lo sradicamento e il taglio di ceppaie, considerato che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata.*

(Omissis)

### FATTO

1. La Corte di appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti S.S. e I.C., con sentenza del 21 novembre 2013, confermava la sentenza emessa, in data 15 maggio 2012, dal Tribunale di Catanzaro, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato Scoleti e Ierace colpevoli dei reati previsti dall'art. 110 c.p. e d.p.r. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di esecutore materiale (Scoleri) e di legale rappresentante della ditta boschiva Ierace Carmelo s.a.s. (aggiudicataria della gara inerente l'utilizzazione del lotto boschivo «Piante Alto Fusto di Farnetto») realizzato all'interno del suddetto lotto boschivo, in assenza del prescritto titolo abilitativo e mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, due «piste» in terra battuta aventi lunghezza di m. 100 circa e larghezza di m. 3,50/4,00 e dall'art. 110 c.p. e dal d.lgs. n. 42 del 2004, artt. 142, 146 e 181, per avere in concorso tra loro, nella qualità di cui sopra, realizzato le stesse opere in zona di interesse paesaggistico, sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e idrogeologico (r.d.l. n. 3267/231) in assenza delle prescritte autorizzazioni; (omissis).

Gli imputati venivano condannati, con la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 13.000,00 di ammenda cadauno, con pena sospesa e non menzione per entrambi; veniva disposto il dissequestro dell'area, con condanna in solido alle spese processuali.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Scoleri Salvatore e Ierace Carmelo, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) annullamento della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 157 c.p.

I ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non essersi maturata la prescrizione del reato, in quanto in primo grado vi erano state sospensioni per le intervenute istanze di impedimento della difesa.

Il giudizio risulterebbe erroneo per il limite massimo di sessanta giorni consentito in ordine alla sospensione e per la mancata enunciazione di sospensione dei termini da parte del giudice investito dall'invocato impedimento.

b) nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al d.lgs. n. 42 del 2004, art. 149 e art. 192 c.p.p., contraddittorietà e carenza di motivazione.

I ricorrenti deducono che i dati dibattimentali non potevano ritenersi sufficienti per stabilire se e in quali termini l'intervento fosse stato opera degli stessi ricorrenti e, soprattutto, se ciò che veniva cristallizzato anche fotograficamente determinasse un «abuso» delle attività di appalto.

Lamentano, quindi, la carenza dell'attività istruttoria e che non vi sarebbe prova dell'avvenuta violazione.

La sentenza impugnata avrebbe dato per scontato - secondo la tesi proposta in ricorso - l'avvenuto stravolgimento dell'uniformità del bosco con il taglio di ceppaie ai margini delle piste da parte della ditta che aveva il compito di realizzare il taglio manutentivo affidatogli dal Comune. Inoltre, apparirebbe chiara l'insufficienza della testimonianza dei verbalizzanti, peraltro palesemente frammentaria.

I ricorrenti osservano, ancora, come l'utilità funzionale delle specificate strade sterrate alle attività manutentive richieste dal Comune, e il loro non avere carattere permanente, avrebbe dovuto escludere la punibilità.

Ci si lamenta, infine, che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia apodittica e contraddittoria, laddove concluderebbe per lo stravolgimento dello stato dei luoghi e per la responsabilità dei ricorrenti senza indicarne le ragioni.

c) nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla mancata applicazione dell'art. 133 c.p., contraddittorietà e carenza di motivazione.

I ricorrenti lamentano l'eccessiva severità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente discostante dai minimi edittali.

La valutazione delle pena irrogata non terrebbe conto di quegli elementi, come la biografia penale degli imputati Scoleri e Ieraci.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.

#### DIRITTO.

(*Omissis*)

1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

(*Omissis*)

La sentenza impugnata è logicamente e congruamente motivata.

La Corte distrettuale ha analizzato tutti i motivi appello, oggi riproposti.

La prova dell'avvenuto disboscamento è fondata - come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato - sia sulle dichiarazioni testimoniali, che affermano che i lavori erano in corso, sia dalla documentazione fotografica e dall'ortofoto.

Si ricorda in motivazione che la riconducibilità agli imputati della realizzazione delle due piste risulta pienamente provata da quanto accertato dagli operanti, che hanno concordemente riferito di essere intervenuti sul posto a seguito della segnalazione dei direttori dei lavori, che avevano appunto rilevato la realizzazione abusiva delle opere da parte degli imputati.

Nessuno dei due operanti, inoltre, nel corso dell'escussione testimoniale - ricordano ancora i giudici del gravame del merito - ha riferito che le piste fossero preesistenti all'assegnazione del lotto boschivo alla ditta dello Ierace, precisando che al momento dei loro interventi, i lavori appaltati erano in corso («da ditta boschiva stava tagliando») e che il recente sradicamento di alcune ceppaie ai margini delle piste era perfettamente visibile, così come la modificazione del piano di campagna (come si evince anche dalla documentazione fotografica acquisita al processo).

Gli stessi testi hanno, altresì, precisato - si legge ancora in sentenza - che la realizzazione *ex novo* delle piste era evincibile anche dal buco creato nelle chiome del bosco mediante il taglio delle piante e la delineazione dei due tracciati, circostanza evincibile peraltro dall'ortofoto con la sovrapposizione dell'area interessata e delle piste in contestazione, pure acquisita, ai processi.

4. La Corte territoriale offre poi una motivazione corretta in diritto laddove reputa infondata la tesi difensiva dell'inquadrabilità degli interventi realizzati nell'alveo normativo di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, art. 149, che esclude la necessità dell'autorizzazione solo per le attività agro-silvo-pastorali che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata.

Nel caso di specie, invece, gli imputati, per realizzare il taglio manutentivo affidato loro dal Comune, hanno effettuato il disboscamento abusivo stravolgendo l'uniformità del bosco e creando un evidente buco nella rete boschiva.

Sul punto la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza di questa Corte, che richiama e che va qui riaffermata, secondo cui «in tema di tutela dei beni paesaggistici configura la violazione del d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181 la trasformazione di un preesistente sentiero mulattiera in strada sterrata, atteso che tale trasformazione, idonea a consentire il passaggio di mezzi meccanici, da un lato non può essere ritenuta attività di manutenzione, dall'altro integra una immutazione stabile dello stato dei luoghi» (Sez. III n. 3725 del 13 gennaio 2005, Boscacci, rv. 230.679).

È stato anche affermato, più specificamente, che in tema di tutela del paesaggio, la asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva aratura configurano il reato di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163 (ora sostituito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181), atteso che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dal decreto n. 490, art. 152 (ora decreto n. 41 del 2004, art. 149), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco (così questa Sez. III n. 35689 dell'11 giugno 2004, Mele, rv. 229.360). E, ancora, più di recente, che in tema di tutela del paesaggio, questa Corte di legittimità si è espressa nel senso che integra il reato di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - che ha sostituito il d.lgs. n. 490 del 1999, art. 163 - il livellamento di una strada comunale sterrata e lo sradicamento di ventitré piante di biancospino per realizzare un comodo accesso carrabile, effettuato senza autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico (Sez. II n. 9395 del 23 febbraio 2012, Filizzola, rv. 252.174).

Ciò in base al principio, che va qui riaffermato, che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dal decreto n. 42 del 2004, art. 149 e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata.

(*Omissis*)

## L'autorizzazione paesaggistica nei tagli colturali e nelle attività agro-silvo-pastorali

1. - *Premessa.* La sentenza in commento offre l'occasione per alcune osservazioni sulla norma contenuta all'art. 149, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con riferimento in particolare ai casi delle lett. *b)* e *c)*<sup>1</sup>.

Più approfonditamente si tratterà dei tagli colturali, che, tra le attività richiamate dalla norma, è quella sicuramente più comune.

L'argomento, sebbene di settore, presenta numerosi spunti di riflessione in quanto l'applicazione della norma è ancora molto disomogenea.

La giurisprudenza di merito, con particolare riferimento ai tagli colturali, si è peraltro raramente occupata della questione, perché generalmente si ritiene che non integri un reato, ma comporti soltanto una sanzione amministrativa.

Nel testo, invece, si proporrà la tesi che una lettura completa dell'art. 149 comma 1, lett. *c)*, d.lgs. n. 42/2004, comporta per le fattispecie di interesse che vi siano gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 181 stesso decreto.

Tale tesi, già adottata da alcune Corti territoriali che hanno affrontato la questione, realizzerebbe un argine maggiore di tutela rispetto alle azioni che incidono sulla integrità e sul valore del patrimonio boschivo nazionale, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti il paesaggio e l'ambiente, che il legislatore nazionale specificamente riserva alla sua competenza.

2. - *La sentenza.* I fatti della sentenza riguardano la realizzazione, in un bosco oggetto di utilizzazione boschiva, di due strade sterrate senza il prescritto titolo abilitativo, effettuata mediante il taglio non autorizzato di piante.

La tesi difensiva propone l'inquadrabilità degli interventi realizzati nell'ambito dell'art. 149; inquadrabilità dedotta dall'utilità funzionale delle strade sterrate alle attività manutentive richieste dal Comune, nonché dal loro carattere di temporaneità.

La Corte di cassazione aderisce invece alla tesi della Corte territoriale. Essa motiva la sua decisione partendo dalla considerazione che l'esclusione dell'autorizzazione è subordinata alla presenza di due requisiti:

*a)* le attività poste in essere devono essere ricomprese tra quelle «agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149», cioè tra quelle attività «che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi», per le quali si veda la lett. *b)*;

*b)* con riferimento al taglio colturale, questo deve essere «compiuto per il miglioramento del bosco», per il quale si veda la lett. *c)* dello stesso articolo.

Stante questa premessa, la Corte rileva che nel caso di specie non ci si trova in nessuna delle predette due ipotesi derogatorie in quanto «gli imputati, per realizzare il taglio manutentivo affidato loro dal Comune, hanno effettuato il disboscamento abusivo stravolgendo l'uniformità del bosco e creando un evidente buco nella rete boschiva».

---

### <sup>1</sup> Art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4, lett. *a)*, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:

*a)* per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

*b)* per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

*c)* per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lett. *g)*, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

3. - *La norma ex art. 149.* Sebbene non sia chiaramente espresso, il punto di riferimento normativo del giudizio della Corte è sicuramente la norma contenuta nella lett. b) dell'art. 149, e non quella contenuta nella successiva lett. c), in quanto:

- 1) l'apertura di piste all'interno del bosco è una tipica attività silvana;
- 2) la pista è un'opera civile che altera permanentemente lo stato dei luoghi.
- 3) il taglio delle piante necessario all'apertura della strada sterrata non può qualificarsi come taglio colturale.

Non è sempre immediato cogliere la differenza tra le due norme, soprattutto perché il taglio colturale dei boschi è una tipica attività silvana. Al fine di chiarirne la portata, è pertanto utile sviluppare alcune considerazioni

La prima norma esclude la necessità di autorizzazione paesaggistica nel caso di «attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio».

In primo luogo è opportuno osservare che la presenza dei trattini nella specificazione dei tipi di attività ammessi a deroga vale a considerare ciascuno di essi nella loro singolarità, e non in connessione con gli altri. Dunque, per quanto riguarda in questa sede, la mera attività silvana, nei limiti imposti dalla norma, è tra quelle per cui è esclusa l'autorizzazione paesaggistica.

Premesso ciò, la lettura corretta della norma si ritiene possa essere la seguente. La deroga è consentita per quelle attività agro-silvo-pastorali che non alterano l'assetto idrogeologico del territorio. Soddisfatto tale requisito, esse possono prevedere anche un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, ma questa non deve essere raggiunta con costruzioni edili o altre opere civili.

La preoccupazione del legislatore è rivolta dunque non solo ad evitare modificazioni immediate e dirette del paesaggio, ma anche possibili cambiamenti che potrebbero intervenire con tempi più lunghi (effetto appunto dell'alterazione dell'equilibrio idrogeologico).

Se questo è il contenuto della norma, emerge con chiarezza anche la portata della norma contenuta nella lett. c).

Infatti, l'elenco chiuso ivi contenuto riguarda attività che comunemente non comportano la realizzazione di costruzioni edilizie o opere civili, ma possono determinare un mutamento, anche soltanto temporaneo, dell'assetto idrogeologico dell'area. Basti pensare alla forestazione di una pendice soggetta a movimenti franosi.

La norma mira pertanto ad ampliare il quadro degli interventi oggetto di deroga previsti in via generale alla lett. b).

Le due ipotesi di legge non sono coeve.

La seconda norma è stata introdotta successivamente, e vale a compensare l'eccessiva rigidità della prima riguardo a pratiche tradizionali, quali appunto quella dei tagli colturali, che non determinano di fatto problemi di natura paesaggistica, se eseguite secondo le norme di settore.

Più precisamente, l'art. 149, d.lgs. n. 42/2004, sostituisce, con identica formulazione, l'art. 152, d.lgs. n. 490/1999. Gli interventi non soggetti ad autorizzazione di cui alla lett. c) non erano però inseriti nella precedente formulazione della norma derogatoria<sup>2</sup> risalente al 1985. Questa, infatti, richiama, con testo identico a quello della norma vigente, soltanto le attività agro-silvo-pastorali.

Con l'introduzione della norma di cui alla lett. c), però, il legislatore amplia sì il quadro degli interventi in deroga, ma contestualmente li sottopone ad un diverso controllo amministrativo.

Il punto focale dell'ultima norma, infatti, spesso trascurato dagli addetti ai lavori, si trova nella specificazione che, ai fini della deroga, tali interventi siano «previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia».

Con riferimento in particolare ai tagli colturali, il riferimento è evidentemente alla disciplina forestale.

<sup>2</sup> Si veda l'art. 82, comma 11, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, inserito con il d.lgs. 27 giugno 1985, n. 312.

4. - *La disciplina forestale.* Il testo costituzionale in vigore fino alla modifica del 2001, all'art. 117 ripartiva la potestà legislativa tra Stato e Regioni riconoscendo a queste ultime soltanto il potere di emanare per alcune determinate materie «*norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato*», sempre che le norme stesse non fossero «*in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni*».

L'agricoltura e le foreste era una delle materie a legislazione concorrente. La legislazione nazionale di riferimento pertanto continuava ad essere il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed il suo regolamento di applicazione r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, che fungevano da normativa quadro, salva la possibilità delle Regioni di emanare norme nei limiti dei principi ivi stabiliti.

Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il sistema delle potestà legislative muta profondamente. Nella novella dell'art. 117 è prevista la legislazione esclusiva dello Stato per un elenco determinato di materie; è previsto un elenco determinato di materie a legislazione concorrente, per le quali è riservata alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali; per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, la potestà legislativa appartiene infine alle Regioni.

La materia dell'agricoltura e delle foreste, non essendo stata inserita nei due primi elenchi, risulta dunque materia a legislazione esclusiva delle Regioni.

Si deve ritenere pertanto che il r.d. n. 3267/1923 non sia più applicabile in quanto disciplina una materia la cui potestà legislativa esclusiva è riservata alle Regioni; ciò salvo il caso teorico di Regioni che non abbiano disciplinato la materia, ovvero il caso in cui la legislazione regionale richiami espressamente la norma nazionale<sup>3</sup>.

In generale, però, può dirsi che le singole discipline regionali sono più o meno calibrate sul predetto Regio decreto, e pertanto tutte subordinano i tagli colturali, sebbene con diverse modalità, ad una preventiva autorizzazione di competenza regionale, che nel seguito, per semplicità, sarà chiamata *autorizzazione forestale*.

5. - *Connessione tra le autorizzazioni forestale e paesaggistica.* È argomento noto che l'attuale distribuzione costituzionale delle competenze legislative può comportare difficoltà applicative di notevole rilevanza, ove si tratti di legiferare in materie che possono considerarsi multidisciplinari. Per il caso in argomento, i boschi potranno essere considerati almeno da due punti di vista: quello della tutela paesaggistica, che è materia a legislazione esclusiva dello Stato, e quello della tutela del patrimonio forestale, per la quale la legislazione esclusiva è della Regione.

Ciò comporta ad esempio che vi siano, a seconda dell'ambito di riferimento, due nozioni di bosco: quella regionale e quella di cui all'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, come chiaramente stabilito dal comma 4 del predetto articolo<sup>4,5</sup>.

Si registra pertanto un doppio binario di tutela per le foreste, che trova una sintesi proprio nell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004.

Come già accennato, le norme regionali esistenti, sebbene con diversa modulazione, prevedono la cosiddetta autorizzazione forestale per il taglio dei boschi. Essa si inserisce in una disciplina il cui scopo

<sup>3</sup> Si veda ad esempio art. 18, all. I, d.g.r. Basilicata 20 aprile 2000, n. 956.

<sup>4</sup> Art. 2, comma 4, d.lgs. n. 227/2001: «La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lett. g), del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490» (l'art. 146 è stato poi sostituito dall'art. 142, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, mantenendone immutato il contenuto).

<sup>5</sup> Cass. Sez. III Pen. 23 gennaio 2007, n. 1874 (c.c.), Monni, in *Riv. dir. agr.*, 2007, II, 21: «La definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che l'ha esercitata attraverso il comma 6, dell'art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc. È evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato».

a grandi linee può dirsi diretto, nei molteplici aspetti che lo riguardano, alla tutela del valore economico del bosco attraverso la salvaguardia o il miglioramento del sistema forestale.

L'art. 149 alla lett. c) consente di non dotarsi dell'autorizzazione paesaggistica nel caso in cui il titolare sia in possesso di quella forestale.

Il legislatore ha ritenuto dunque che le garanzie di tutela che si esprimono attraverso il rilascio dell'autorizzazione forestale siano sufficienti anche alla tutela paesaggistica<sup>6</sup>.

Premesso quanto appena esposto, la mancanza di autorizzazione forestale vale dunque come mancanza dell'autorizzazione paesaggistica. Un taglio colturale eseguito senza autorizzazione forestale è pertanto perseguibile penalmente ai sensi del comma 1 dell'art. 181, d.lgs. n. 42/2004<sup>7</sup>.

Tale norma penale punisce parimenti il caso dei lavori eseguiti in difformità dell'autorizzazione, e dunque, ad esempio, con riferimento ai tagli colturali, tutti quei casi in cui, in presenza di autorizzazione, sono state tagliate piante non martellate<sup>8</sup>.

**6. - Lo scopo del «miglioramento della flora tutelata».** Nella sentenza in commento la Suprema Corte richiama lo scopo del miglioramento della flora tutelata quale condizione perché i tagli colturali possano effettuarsi anche senza la preventiva autorizzazione paesaggistica.

Tale scopo non è assolutamente previsto dalla legislazione paesaggistica, dunque può considerarsi un principio di produzione giurisprudenziale, elaborato in virtù della funzione nomofilattica svolta dalla Corte.

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, si ritiene necessario svolgere alcune considerazioni per dare al principio un significato in linea con la legislazione vigente.

In sentenza la Corte riafferma il principio, ritenendolo ormai consolidato; ed infatti già nel 1993 aveva avuto modo di esprimersi in tal modo<sup>9</sup>. All'epoca, però, la legislazione vigente non conosceva la norma contenuta oggi nella lett. c) dell'art. 149, ma soltanto quella della lett. b)<sup>10</sup>.

Pertanto, all'epoca i tagli colturali avrebbero potuto essere eseguiti *ex lege* senza autorizzazione paesaggistica, con il solo limite dell'alterazione dell'assetto idrogeologico.

Si ritiene quindi che il principio sia interpretabile nel senso che tale alterazione non si sarebbe prodotta se il taglio colturale (la manutenzione del bosco) si fosse realizzato con lo scopo del miglioramento della flora tutelata.

Il miglioramento della flora diventava condizione, dunque, per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico. Al riguardo è da aggiungersi che la norma nazionale quadro di riferimento del periodo, il r.d. n. 3267/1923, pone una stretta connessione tra la gestione del patrimonio forestale e l'assetto idrogeologico del territorio.

Per questo motivo, in via interpretativa si può ritenere che la disciplina delle utilizzazioni boschive, che da tale norma discende, trova la sua *ratio* anche nella conservazione dell'equilibrio idrogeologico che il

---

<sup>6</sup> Una breve annotazione va fatta sul valore del lemma «previsti» contenuto alla lett. c) dell'art. 149. Si ritiene che il suo inserimento sia ultroneo in quanto le lavorazioni elencate in precedenza, in quanto devono essere autorizzate «in base alla normativa in materia», non possono che essere anche già previste dalla stessa. Il lemma conserverebbe dunque un mero valore rafforzativo dell'unica condizione necessaria, quella dell'autorizzazione ai sensi della normativa regionale.

<sup>7</sup> Art. 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. «1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'art. 44, lett. c), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380».

<sup>8</sup> La «martellata» è l'operazione con cui nei boschi di alto fusto, a mezzo del martello forestale, si individuano le piante da tagliare mettendo a nudo una parte del legno tenero sotto la corteccia e imprimendo il sigillo presente sul martello. Nei boschi cedui generalmente la scelta delle piante che restano in piedi avviene attraverso l'apposizione di un anello di vernice.

<sup>9</sup> Nella sentenza in commento è richiamata Cass. Sez. II Pen. 12 marzo 2012, n. 9395, Filizzola, rv. 252.174. In tale sentenza il principio viene ripreso da quanto asserito con Cass. Sez. III Pen. 31 agosto 2004, n. 35689, Mele, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2005, 327, con nota di A. ABRAMI, che a sua volta richiama Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 1993, n. 7169, Loiacono, in *Riv. pen.*, 1994, 642.

<sup>10</sup> Si veda nota n. 2

bosco preserva.

Conseguentemente, questo può dirsi tutelato se i tagli colturali sono effettuati nel rispetto della normativa di settore.

La disciplina forestale, inoltre, attraverso una corretta gestione dei tagli, evitando dunque che il bosco invecchi e deperisca, garantisce il rinnovamento sostenibile del bosco, e dunque la conservazione del suo valore forestale.

In tal senso l'applicazione della legislazione forestale attua il miglioramento della flora stanziale.

Pertanto, l'autorizzazione forestale preserva l'assetto idrogeologico attraverso il miglioramento della flora presente.

Alla luce di quanto appena espresso, consegue che lo scopo del miglioramento della flora tutelata, richiesto dalla Corte per derogare alla norma paesaggistica, è raggiunto attraverso il rispetto della norma forestale, che richiede apposita autorizzazione per procedere al taglio.

Anche prima dell'introduzione della norma *ex lett. d)* dell'art. 149, quindi, la presenza dell'autorizzazione forestale poteva dirsi in via interpretativa condizione per la deroga di legge.

**7. - Le conseguenze di tale impostazione.** Si è già detto sopra che l'assenza dell'autorizzazione forestale integra il reato di cui all'art. 181.

Come è noto, tale reato è ascrivibile alla categoria dei reati cosiddetti di «pericolo astratto»<sup>11</sup>.

Per essi non occorre accertare che la messa in pericolo si sia effettivamente verificata, in quanto la valutazione della sua attitudine lesiva rispetto al bene tutelato, o è stata già effettuata *ex ante* dal legislatore al momento della descrizione della fattispecie, ovvero dovrà *ex lege* essere effettuata dall'Autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Si veda *ex multis* Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2006, n. 564, Villa, rv. 233.012: «la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso».

<sup>12</sup> Si veda *ex multis* recentemente Cass. Sez. III Pen. 16 marzo 2015 n. 11048, Murgia, rv. 263.289: «il reato contemplato dal d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, è un reato formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione [si richiamava, a tale proposito, anche Sez. III n. 2903 del 20 ottobre 2009 (dep.2010), Soverini, rv. 245.908 ed altre prec. conf.] e come sia di tutta evidenza, attesa la posizione di estremo rigore del legislatore in tema di tutela del paesaggio, che assume rilievo, ai fini delle configurabilità del reato contemplato dal menzionato art. 181, ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione. Si rammentava anche che l'individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione *ex ante*, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato (v. *ex pl.* Sez. III n. 14461 del 7 febbraio 2003, Carparelli, rv. 224.468; Sez. III n. 14457 del 6 febbraio 2003, De Marzi, rv. 224.465; Sez. III n. 12863 del 13 febbraio 2003, Abbate, rv. 224.896; Sez. III n. 10641 del 30 gennaio 2003, Spinosa, rv. 224.355) e che, proprio per tali ragioni, è richiesta la preventiva valutazione da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo per ogni intervento, anche modesto e diverso da quelli contemplati dalla disciplina urbanistica ed edilizia. Sulla base di tali considerazioni si giungeva, pertanto, ad affermare che il reato paesaggistico è configurabile anche se la condotta consiste nell'esecuzione di interventi senza autorizzazione i cui effetti, per il mero decorso del tempo e senza l'azione dell'uomo, siano venuti meno, restituendo ai luoghi l'originario assetto (Sez. III n. 6299 del 15 gennaio 2013, Simeon, rv. 254.493, cit.)». La Corte in tale occasione aggiungeva anche che «il principio di offensività deve essere considerato non tanto sulla base di un concreto apprezzamento di un danno ambientale, quanto, piuttosto, per l'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto [affermazione peraltro successivamente ribadita in Sez. III n. 13736 del 26 febbraio 2013, Manzella, rv. 254.762 e, precedentemente, formulata in Sez. III n. 2903 del 20 ottobre 2009 (dep. 2010), Soverini, rv. 245.908]. Veniva preso in considerazione anche il rilievo assunto, ai fini della valutazione della offensività della condotta, da eventuali valutazioni postume di compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate, escludendone ogni efficacia. Osservando, infatti, che il reato si perfeziona con il porre in essere interventi in zone vincolate senza il controllo e la autorizzazione amministrativa indipendentemente dal risultato sulle bellezze naturali, si è ritenuto irrilevante, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la mancanza di danno ambientale attestata dalle autorità competenti alla tutela del vincolo (Sez. III n. 10463 del 25 gennaio 2005,

Non si pone dunque un problema di danno paesaggistico e, pertanto, in mancanza dell'autorizzazione forestale anche il taglio non autorizzato di un numero modesto di piante<sup>13</sup> integra la fattispecie prevista dall'art. 181<sup>14</sup>.

Piuttosto, sull'argomento pesa l'osservazione che il taglio di un numero limitato di piante non possa qualificarsi come taglio colturale. In tal caso, la fattispecie non rientra più nei canoni della lett. c) dell'art. 149, ma in quelli della lett. b). Per questo motivo, non sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica e, in caso di assenza di quella forestale, il fatto non integrerà comunque il reato ex art. 181.

Non si ritiene invece che in tal caso possa ricorrersi alla categoria degli interventi di «minima entità», su cui peraltro vi è parimenti ampia giurisprudenza<sup>15</sup>.

Un'altra questione che si pone riguarda il caso in cui la legge regionale preveda che per superfici ridotte (generalmente con il limite dei 2 ha) sia possibile l'istituto del silenzio-assenso alla richiesta di taglio presentata dall'avente diritto.

In proposito possono individuarsi due tesi interpretative.

---

Di Cesare, rv. 231.247)». *Ex multis* si veda anche Cass. Sez. III Pen. 8 novembre 2013, n. 45181, Rocca, in *Diritto e giustizia*, 2013: «il reato previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato (tra le varie, cfr. Sez. III sentenza n. 6299 del 15 gennaio 2013 ud. dep. 8 febbraio 2013, rv. 254.493; Sez. III sentenza n. 34764 del 21 giugno 2011 ud. dep. 26 settembre 2011, rv. 251.244; Sez. III sentenza n. 2903 del 20 ottobre 2009 ud. dep. 22 gennaio 2010, rv. 245.908)».

<sup>13</sup> In tali situazioni la capacità pollonifera delle piante tagliate varrebbe a raggiungere *medio tempore* una situazione paesaggistica equivalente a quella precedente al taglio.

<sup>14</sup> Si veda in proposito Trib. Lagonegro 8 luglio 2008, n. 365 (inedita): «È stato acclarato che il taglio di tredici piante, in territorio coperto da bosco e come tale sottoposto a vincolo paesaggistico, ex art. 142, lett. f) e g) del d.lgs. 42/2004, è stato eseguito in assenza della prescritta autorizzazione (...). Invero qualunque opera o intervento comportante alterazione o modificazione dello stato dei luoghi da realizzarsi in area paesaggisticamente vincolata deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo (ex art. 146, d.lgs. 42/2004). Nel caso di specie (...) non era in possesso di alcuna autorizzazione. È bene sottolineare che il taglio colturale - se effettivamente tale - di un territorio coperto da bosco o foresta non richiede l'autorizzazione ai fini paesaggistici soltanto ove detto taglio sia effettuato nel rispetto dei parametri della autorizzazione rilasciata in base alla normativa in materia, in forza dell'autorizzazione da parte della Comunità montana». Pret. Terni 19 ottobre 1992, in *www.ambientediritto.it*, era già sulla medesima posizione: «il taglio colturale di un territorio coperto da bosco o foresta è esente dal regime vincolistico previsto dalla legge n. 431 del 1985 (c.d. «legge Galasso») soltanto ove detto taglio sia effettuato nel rispetto dei parametri della autorizzazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato; ove, invece, il taglio in questione avvenga senza detta autorizzazione del Corpo forestale dello Stato oppure ove i lavori siano eseguiti in modo sostanzialmente difforme da tale atto autorizzatorio, l'attività rientra automaticamente nel regime vincolistico e pertanto soggiace al nulla-osta regionale previsto dalla legge n. 431 del 1985. Il taglio a raso, invece, per le sue particolari conseguenze sull'aspetto paesaggistico-visivo della zona e sulla struttura ambientale del territorio deve sempre considerarsi soggetto al regime vincolistico della legge n. 431 del 1985 e per operare in tal senso è necessario il nulla-osta regionale; questo indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato una base alle prescrizioni di massima è di polizia forestale atteso che esse sono del tutto indipendenti dalla «legge Galasso» come finalità come regime giuridico di fondo, tendendo le prime a garantire la corretta gestione del bosco come entità produttiva ed economica e la seconda a tutelare l'area boscata nel suo aspetto paesaggistico-visivo e biologico-ambientale». Si veda anche Cass. Sez. III Pen. 6 aprile 1993, n. 3247, De Lieto, in *Dir. giur. agr.*, 1994, 631, con nota di A. ABRAMI.

<sup>15</sup> Si veda *ex multis* sempre Cass. Sez. III Pen. 16 marzo 2015 n. 11048, cit., per cui «anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta, dal momento che, ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e si verte in tema di reato impossibile, ex art. 49 c.p.», richiamando al riguardo Corte cost. 24 luglio 1995, n. 360, in *Giur. cost.*, 1995, 2668. Nella stessa sentenza veniva precisato anche che «il principio di offensività deve essere considerato non tanto sulla base di un concreto apprezzamento di un danno ambientale, quanto, piuttosto, per l'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto [affermazione peraltro successivamente ribadita in Sez. III n. 13736 del 26 febbraio 2013, Manzella, rv. 254.762 e, precedentemente, formulata in Sez. III n. 2903 del 20 ottobre 2009 (dep. 2010), Soverini, rv. 245.908]».

Per la prima, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241<sup>16</sup>, potrebbe ritenersi che il mancato pronunciamento dell'Amministrazione regionale comporti che debba essere rilasciata espressamente l'autorizzazione paesaggistica.

Per la seconda tesi, ciò che si formerebbe con il silenzio assenso sarebbe l'autorizzazione forestale, non quella paesaggistica. La presenza dell'autorizzazione forestale correttamente formatasi, poi, determinerebbe, per i motivi sopra espressi, anche la presenza della seconda.

È però evidente, per i sostenitori della prima tesi, che in questi casi verrebbe a mancare la valutazione della P.A. ritenuta necessaria dall'art. 20, visto il rilevante interesse pubblicistico trattato. Escludere il momento discrezionale della P.A. farebbe venir meno le ragioni alla base della scelta semplificativa del legislatore operata con l'art. 149.

Analoghe riflessioni possono esprimersi nei casi di leggi regionali che prevedono per aree di piccole dimensioni l'istituto della D.I.A.; con l'aggravante, per tale ipotesi, che il momento valutativo della P.A. è escluso alla radice per scelta del legislatore regionale, in contrasto con la posizione di quello statale.

Un'ulteriore questione che si pone è quella relativa ai casi, numerosi nella realtà, in cui l'autorizzazione forestale abbia ad oggetto il taglio di un bosco ceduo mentre il soprassuolo è coperto da un bosco di alto fusto<sup>17</sup>. Tenendo da parte gli eventuali ulteriori aspetti penali della questione, è da verificare se in tali casi si integri il reato paesaggistico *ex art.* 181. Ciò in quanto in essi è presente l'autorizzazione paesaggistica, ma il contenuto della stessa ha come sfondo uno stato dei fatti diverso da quello reale, e dunque è da ritenersi illegittima.

Pertanto si pone la questione, oggetto di lungo e controverso dibattito soprattutto in materia urbanistica per le concessioni edilizie, circa la possibilità per il giudice di ricondurre alla carenza di autorizzazione le ipotesi di tagli eseguiti in base ad autorizzazione illegittima, attraverso la disapplicazione dell'atto amministrativo, a valle di una valutazione sulla legalità dello stesso, svolta ai sensi dell'art. 5, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

In mancanza di soluzioni giurisprudenziali sul tema, si ritiene che possano richiamarsi per analogia quelle già raggiunte proprio in materia urbanistica, per l'evidente affinità presente tra i due istituti giuridici<sup>18</sup>.

La questione, come è noto, ha avuto un lungo e controverso sviluppo giurisprudenziale, che per brevità si omette di trattare, del quale però si raccolgono le soluzioni ormai consolidate<sup>19</sup>. Per la attuale giurisprudenza, «l'oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 20 della legge n. 47/1985 (oggi art. 44 del T.U. n. 380/2001) non è più – come nella legge n. 1150 del 1942 – il bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì la salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio medesimo»<sup>20</sup>.

«In questa prospettiva (...) il giudice non deve concludere per la mancanza di illiceità penale soltanto perché sia stato rilasciato il permesso di costruire»<sup>21</sup>.

Pertanto, il giudice «non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o meno della penale “in vista

---

<sup>16</sup> Art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, silenzio assenso: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti».

<sup>17</sup> Per i non addetti ai lavori è utile ricordare che un bosco di alto fusto, dunque con piante nate da seme, ha generalmente un valore economico, ambientale e paesaggistico superiore a quello di un bosco ceduo, derivante dalla ceduzione del bosco, per ragioni che per brevità si omette di esporre.

<sup>18</sup> Affinità tra l'altro evidenziata dal fatto che la pena prevista dall'art. 181 è quella prevista dall'art. 44, lett. c), d.lgs. 380/2001.

<sup>19</sup> Si vedano, *ex multis*, Cass. Sez. III Pen. 23 ottobre 2012, n. 41318, Arena, in *Riv. giur. edil.*, 2012, 5, I, 1257.

<sup>20</sup> Cass. Sez. III Pen. 21 marzo 2006, n. 21487, P.M. in proc. Tantillo ed a., in *Cass. pen.*, 2007, 2982.

<sup>21</sup> Ancora Cass. Sez. III Pen. 21 marzo 2006, n. 21487, cit.

dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio)»<sup>22</sup>.

«Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione può, quindi, ravvisarsi anche in presenza di una concessione illegittima senza che occorra fare ricorso alla procedura di disapplicazione dell'atto amministrativo, essendo sufficiente la sola valutazione della sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alla normazione urbanistica è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica, stante l'individuazione del parametro di legalità urbanistica e edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione (cfr. Cass. Sez. III Pen. n. 4877/2002; Cass. Sez. III n. 41629/2007, rv. 237.995; Cass. Sez. III n. 25144/2008, rv. 240728; Cass. Sez. III n. 21487/2006, rv. 234.469)»<sup>23</sup>.

Sulla base di queste argomentazioni in materia urbanistica, si ritiene pertanto di poter affermare per analogia che la presenza di autorizzazione forestale illegittima, tenuto conto del legame che intercorre tra questa e l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004, non consente di escludere a priori il reato *ex art* 181 dello stesso decreto.

È evidente peraltro che una soluzione di tal tipo focalizza l'attenzione sulla presenza degli elementi soggettivi del reato, e dunque sulla presenza del dolo o della colpa.

Un'ultima questione alla quale appare opportuno accennare è quella relativa alla connessione tra la violazione amministrativa relativa alla legislazione forestale regionale ed il reato paesaggistico, ai sensi dell'art. 24, legge n. 689/1981<sup>24</sup>.

Come è noto, si ha connessione se sussiste un rapporto di pregiudizialità tra la violazione amministrativa ed il reato; cioè se la prima «costituisca l'antecedente logico necessario» del secondo<sup>25</sup>

Nella fattispecie in argomento, l'art. 149 consente i tagli colturali in assenza dell'autorizzazione paesaggistica ove siano autorizzati secondo la legislazione forestale regionale.

Sul piano della logica giuridica, quindi, l'autorizzazione forestale consente soltanto di derogare dalla norma ordinaria, che prevede l'autorizzazione paesaggistica.

In altri termini, sul piano meramente teorico, quest'ultima potrebbe essere rilasciata anche in assenza della prima, nel caso in cui la valutazione degli aspetti paesaggistici non collimasse con quella degli aspetti forestali.

Per questo motivo, non si ritiene che vi siano gli elementi richiesti dalla Suprema Corte perché la fattispecie possa inquadarsi nella categoria della connessione obiettiva con un reato.

## 8. - Conclusioni. Con l'introduzione della norma *ex lett. c)* dell'art. 149, la disciplina paesaggistica dei tagli

<sup>22</sup> Cass. Sez. III Pen. 23 ottobre 2012, n. 41318, cit.

<sup>23</sup> Ancora Cass. Sez. III Pen. 23 ottobre 2012, n. 41318, cit.

<sup>24</sup> Art. 24, l. 24 novembre 1981, n. 689 (Connessione obiettiva con un reato): «Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità».

<sup>25</sup> Si veda ad esempio Cass. Sez. I Civ. 9 novembre 2006, n. 23925, in [www.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it)

colturali si differenzia da quella della generica attività silvana.

Nel testo si è avuto modo di proporre che alla predetta norma si sarebbe potuto ricondurre *de iure condendo* il principio giurisprudenziale del «*miglioramento della flora tutelata*».

La sentenza in argomento però si riferisce a fatti ascrivibili certamente alla lett. *b*) dell'art. 149, in quanto il taglio delle piante che è stato realizzato non può qualificarsi quale taglio colturale, poiché funzionale esclusivamente alla realizzazione delle due strade sterrate.

Pertanto, pur nella estrema correttezza della sentenza, ogni riferimento al principio sopraccitato sembra essere superfluo.

Si ritiene invece che la Corte faccia bene a sottolineare l'alterazione permanente dello stato dei luoghi derivante dalla costruzione delle piste, in quanto è questo parametro che incide, ai sensi della lett. *b*) dell'art. 149, sulla deroga alla norma ordinaria che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

Il taglio delle piante dunque attiene soltanto alle modalità con cui tali piste sono state realizzate, ma non rileva ai fini del giudizio.

Quanto appena espresso, in relazione alle motivazioni della sentenza.

Con riferimento, invece, alla tesi proposta in relazione all'art. 149 lett. *c*), si ribadisce che essa contribuisce ad elevare il livello di tutela dei boschi rispetto agli atti lesivi del valore paesaggistico ed ambientale, altrimenti garantito soltanto da norme regionali non specificamente orientate a tale obiettivo; ciò, in coerenza con la *ratio* delle norme di settore.

*Angelo Vita*